

N. 201/08 RG
com. 716
w/14

LA CORTE d'APPELLO di BRESCIA

Sezione lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Antonella Nuovo	Presidente
dott. Anna Luisa Terzi	Consigliere rel.
dott. Monica Bertoncini	Consigliere

letto il reclamo proposto dal Comune di Brescia contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia ex art. 44 d. legisl. n. 286/98, con la quale, su ricorso dell'ASGI e dei residenti tre indicati in epigrafe, sono stati emessi provvedimenti per imporre la cessazione di un comportamento ritenuto discriminatorio per motivi di nazionalità,

ritenuto necessario procedere in via preliminare alla verifica della correttezza dello strumento processuale attraverso il quale si è adita questa Corte, indicato dal Comune nel reclamo ex art. 739 cpc, nonché e conseguentemente della propria competenza funzionale

rilevato che l'art. 44 d. legisl. n. 286/98, sia nella formulazione originaria (che prevedeva il ricorso al Pretore, comma 2), sia nell'attuale formulazione, struttura il procedimento secondo la stessa disciplina del procedimento cautelare uniforme (art. 669 sexies cpc), replicandone la stessa formulazione letterale (cfr comma 3 e 4 art. 44 d. legisl. e comma 1 art. 669 sexies, comma 5 art. 44 e comma 2 art. 669 sexies) (in termini Cass. n. 6172/08),

rilevato che sia l'art. 40 L. n. 40/98, sia l'art. 44 d. legisl. n. 286/98, che ne ha replicato per quanto qui interessa la disciplina, al comma 6 hanno testualmente previsto nella formulazione originaria il reclamo al Tribunale nei termini di cui all'art. 739 cpc,

rilevato che l'art. 244 comma 2 d. legisl. n. 51 /98 ha così disposto: "Le funzioni del Pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al Tribunale in funzione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero",

rilevato che a seguito dell'introduzione del giudice unico i provvedimenti già di competenza del Pretore, sia per quanto riguarda i procedimenti cautelari sia per quanto riguarda i procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 e seg. cpc, sono diventati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, reclamabili davanti al Tribunale in composizione collegiale,

rilevato che per nessun provvedimento cautelare emesso dal Tribunale in composizione monocratica è previsto il reclamo alla Corte d'Appello,

ritenuto, in questo contesto normativo, che non sia ravvisabile alcuna ragione sul piano teleologico quanto alla disciplina processuale e agli scopi del procedimento ex art. 44 d. legis. cit, per superare il dato testuale del comma 6, che prevede il reclamo al Tribunale, e per individuare nella Corte d'Appello il giudice del reclamo,

ritenuto che il richiamo all'art. 739 cpc, in quanto applicabile, così come agli artt. 737 e 738 cpc, nella parte finale del comma 6 dell'art. 44, abbia unicamente la finalità nel contesto normativo considerato (non diversamente dal comma 3 dell'art. 669 terdecies), di richiamare la disciplina del procedimento che si svolge in camera di consiglio e non quella di individuare il giudice del reclamo (già indicato nella prima parte) e nemmeno quella di configurare un tipo di reclamo diverso da quello disciplinato in via generale dall'art. 669 terdecies, dal quale si differenzia unicamente per il diverso termine,

ritenuto che queste considerazioni non siano incompatibili con quelle espresse dalla Corte di Cassazione SU nella sentenza n. 6172/08, nella quale non è stata affatto indicata la Corte d'Appello quale giudice del reclamo sull'ordinanza resa ex art. 44, essendosi la Corte limitata a prendere atto della circostanza (evidentemente non oggetto di impugnazione) che l'ordinanza contro la quale era stato proposto ricorso era stata emessa da una Corte d'Appello e a valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione,

ritenuto pertanto inammissibile il reclamo proposto a questa Corte

PQM

dichiara inammissibile il reclamo; condanna il reclamante alla rifusione delle spese, liquidate
in € 1.200.00. Si comunichi.

Brescia 30.4.09

Il Presidente
[Handwritten Signature]

CORTE PIANO
DEPOSITO
- 4 MAG. 2009
Il Cancelliere di Segreteria

IL CANCELLIERE
[Handwritten Signature]
Teresa Mondini